



Comune di
VIGARANO MAINARDA

DELIBERA DI GIUNTA N. 22 DEL 27/02/2020

Oggetto: MISURA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRATIVO COMUNALE FINALIZZATO AL MANTENIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE E/O IN STRUTTURA DIURNA ACCREDITATA O AUTORIZZATA DI ANZIANI O ADULTI CON PATOLOGIE ASSIMILATE, RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

L'anno 2020 addì 27 del mese di febbraio alle ore 14:00 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

PARON BARBARA	Sindaco	Presente
TAGLIANI FLAVIO	Vice Sindaco	Presente
DE MICHELE AGNESE	Assessore	Presente
ZOBOLI ELENA	Assessore	Presente
PRADO QUINTELA DIEGO	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.

Accertata la validità dell'adunanza la D.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI

Oggetto: MISURA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRATIVO COMUNALE FINALIZZATO AL MANTENIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE E/O IN STRUTTURA DIURNA ACCREDITATA O AUTORIZZATA DI ANZIANI O ADULTI CON PATOLOGIE ASSIMILATE, RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la Delibera di C.C. n. 12 DEL 05.02.2020 " Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati" :

- la Delibera di G.C. N. 14 DEL 14.02.2020 " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";

Vista la legge 08.11.2000 n. 328, avente ad oggetto: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 13.03.2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 5 del 03/02/1994 avente ad oggetto: "Tutela e valorizzazione delle persone anziane – Interventi a favore di anziani non autosufficienti "

Visto il D.M. 31-12-1983 "Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale";

Visto il DPCM del 12/01/2017 avente ad oggetto: "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (17A02015)"

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii., recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

Visto il Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159";

Vista la Legge 89 del 26 maggio 2016 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (articolo 2-sexies "ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità) ed il Decreto Interministeriale 1 giugno 2016 di approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013;

Vista la molteplicità degli ambiti di applicazione del D.P.C.M. 159/2013 (servizi educativo-scolastici, servizi abitativi, servizi sociali e socio-sanitari, diritto allo studio) e considerato che il DPCM 159/13 disciplina rigorosamente le modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), delimitando fortemente l'ambito di discrezionalità per gli enti locali;

Considerato tuttavia che rimangono nell'autonomia della normativa regolamentare locale l'individuazione di specifiche platee di beneficiari e la disciplina dell'applicazione dello strumento "a valle" del calcolo della situazione economica delle persone e dei nuclei mediante lo strumento I.S.E.E. e che costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate è tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare;

Rilevato che con l'adozione della delibera consigliere n 21 del 25/03/2019 è stato approvato il regolamento comunale che garantisce il mantenimento in struttura residenziale e/o in struttura diurna



Comune di
VIGARANO MAINARDA

accreditata o autorizzata di persone anziani o adulti con patologie assimilabili a quelle degli anziani, residenti nel territorio del Comune di Vigarano Mainarda, che presentano un livello di compromissione funzionale, accertato e definito in ambito di valutazione multidimensionale distrettuale (U.V.M.) e sono privi di un adeguato sostegno familiare e quindi in condizioni di elevato bisogno assistenziale non di tipo domiciliare e non sono in grado di provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità giornaliera;

Dato atto che l'intervento economico integrativo del Comune viene concesso, nei limiti della disponibilità di bilancio, qualora la situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare come determinato dall'articolo 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e dal sopra citato Regolamento, non consenta la copertura parziale o totale della retta alberghiera praticata dalla struttura ospitante accreditata ovvero praticata dalla struttura autorizzata nel limite di quella accreditata. Dunque si tratta di un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta alberghiera liquidato direttamente all'Ente gestore nella misura della differenza tra il valore della quota a carico di Comune/Utente per i servizi accreditati, e il quantum autonomamente sostenibile dal cittadino e dalla famiglia. Per i servizi non accreditati il valore eccedente resta in ogni caso a carico dell'assistito e del relativo nucleo familiare;

Dato atto altresì che all'articolo 3 del sopra citato regolamento è rimessa alla Giunta la determinazione annuale dei seguenti parametri, necessari per la determinazione della misura dell'intervento economico integrativo comunale; ossia:

- a) i valori della quota fissa da corrispondere in funzione dei livelli di disabilità/non autosufficienza di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013;
- b) i valori di patrimonio disponibile minimo e massimo di cui al comma 1 lett. b) del presente articolo;
- c) i valori della quota giornaliera di detrazione per spese personali;
- d) l'importo del patrimonio mobiliare liquido da detrarre per garantire la copertura di costi aggiuntivi necessari ad assicurare la giusta tutela e dignità all'assistito;

Ritenuto pertanto, di dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento approvato con la DCC n. 21 del 25/03/2019 e nello specifico all'art. 3, definendo con il presente atto i parametri anzidetti, indispensabili per la determinazione dell'intervento economico integrativo Comunale per l'anno 2020, il tutto nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza e nel limite le risorse economiche stanziare nel corrispondente esercizio finanziario del bilancio previsionale 2020/2022, quali si riportano in dettaglio nella parte dispositiva del presente atto;

Su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

D E L I B E R A

per i motivi in premessa esposti, che qui di seguito si intendono integralmente richiamati:

- 1) di definire con il presente atto i parametri per la determinazione dell'intervento economico integrativo Comunale, valevoli per l'anno 2020, il tutto nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza e nel limite le risorse economiche stanziare in bilancio per il presente intervento economico;
- 2) di dare atto che la quota di compartecipazione dell'utente è data dalla sommatoria della quota fissa e della quota variabile di cui all'art. 3 lettere a) e b) del relativo regolamento, dove:
 - per quota fissa si intende il valore della quota da corrispondere in funzione dei livelli di disabilità/non autosufficienza di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013 non correlata al valore ISEE, al netto della quota personale per le piccole spese
 - per quota variabile, da aggiungere alla quota fissa, si intende una percentuale della retta calcolata in base all'ISEE del beneficiario, rapportata alla retta stessa;
- 3) di approvare per l'anno 2020 le seguenti quote fisse di compartecipazione giornaliera in funzione ai vari



Comune di
VIGARANO MAINARDA

livelli di disabilità/non auto sufficienza di cui all'art. 3 del DPCM 159/2013 e ss.mm. e della circolare dell'INPS n 147 del 11/12/2019 sulla determinazione del rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l'anno 2020, ossia:

- per i titolari di assegno mensile di invalidità civile o di pensione di inabilità totale di \square 286,81, la quota giornaliera di compartecipazione è di $(286,81 \cdot 13/365) = \square$ 10,21;
 - per i titolari di assegno sociale sostitutivo dell'indennità civile di \square 374,48 la quota giornaliera di compartecipazione è di $(374,48 \cdot 13/365) = \square$ 13,34;
 - per i titolari di assegno sociale di \square 459,83 la quota giornaliera di compartecipazione è di $(459,83 \cdot 13/365) = \square$ 16,38;
 - per i titolari di indennità di accompagnamento di \square 520,29 la quota giornaliera di compartecipazione è di $(520,29 \cdot 12/365) = \square$ 17,10
 - per i titolari di assegno mensile di invalidità civile o di pensione di inabilità totale di \square 286,81 e di indennità di accompagnamento di \square 520,29 la quota giornaliera di compartecipazione è di \square 27,31
 - per i titolari di pensione per talassemia major e drepanocitosi di \square 515,07 la quota giornaliera di compartecipazione è di $(515,07 \cdot 13/365) = \square$ 18,34;
 - per i titolari di assegno sociale sostitutivo dell'indennità civile di \square 374,48 e di indennità di accompagnamento di \square 520,29 la quota giornaliera di compartecipazione è di $(374,48 \cdot 13/365 + 520,29 \cdot 12/365) = \square$ 30,44
 - per i titolari di pensione per ciechi assoluti di \square 286,81 e di indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti di \square 930,99 la quota giornaliera di compartecipazione è di $(286,81 \cdot 13/365 + 930,99 \cdot 12/365) = \square$ 40,82
 - per i titolari di pensione per ciechi assoluti o parziali di \square 286,81 e di indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti di \square 930,99 e di indennità di accompagnamento per invalidi totali di 520,29 la quota giornaliera di compartecipazione è di \square 57,92;
 - di disporre che dalle suddette quote di compartecipazione vada detratta una franchigia giornaliera per spese personali di \square 3,29, corrispondente ad un totale annuo di \square 1.200,00. Nel caso in cui all'ISEE del beneficiario venga applicata una scala di equivalenza con la maggiorazione dello 0,50 (per soggetti con disabilità media, grave, non autosufficienza come rilevato dalla DSU), si considera la somma che di conseguenza rimarrà in disponibilità dell'assistito quale quota garantita per le spese personali;
- 4) di stabilire che i limiti patrimoniali entro i quali viene rideterminata la misura della compartecipazione dell'assistito sono compresi da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 25.000,00 e che in caso di patrimonio disponibile compreso entro tali limiti la quota di compartecipazione dell'utente viene aumentata progressivamente secondo le disposizioni di cui al vigente regolamento;
 - 5) di stabilire altresì che per i cittadini che presentano un patrimonio disponibile superiore ad \square 25.000,00 verrà posta a carico dell'assistito il corrispondente valore della intera tariffa sociale (comune/utente) del servizio accreditato e non sarà previsto nessun intervento di compartecipazione comunale;
 - 6) di stabilire che le compartecipazioni dell'utenza sui costi sociali dei servizi accreditati o autorizzati vengano fatturate ed accertate direttamente dai Gestori della strutture ospitanti, secondo le regole che sono state dettagliate nei relativi contratti di servizio, al cui contenuto si rimanda;
 - 7) di stabilire che l'integrazione economica a carico del Comune venga rimborsata direttamente al Gestore della struttura di accoglienza sulla base delle relative note di addebito mensili;
 - 8) di dare atto che la spesa per l'intervento economico integrativo da parte del Comune è stata prevista negli atti di programmazione economico finanziaria per il triennio 2020/2022;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

- 9) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale;
- 10) con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
D.ssa PARON BARBARA

Il Segretario Comunale
Dr. MUSCO ANTONINO